



RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(RELATORE MAZZATORTA)

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di usura (307)

d'iniziativa del senatore CENTARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2008

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione (n. 1056)

d'iniziativa del senatore DE LILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2008

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 307

NONCHÉ SULLE

PETIZIONI

del signor Gaetano Vincenzo Pietro Ruello (n. 402)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2008

e del signor Salvatore Germinara (n. 483)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegni di legge:		
– n. 307: testo d’iniziativa del senatore Centaro e testo proposto dalla Commissione	»	8
– n. 1056, d’iniziativa del senatore De Lillo	»	28
Petizione (n. 402)	»	31
Petizione (n. 483)	»	32

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge n. 307, di iniziativa del senatore Centaro, giunge in Assemblea al termine di un proficuo esame, svolto – congiuntamente alla proposta n. 1056 del senatore De Lillo, della quale si propone l’assorbimento – da parte della Commissione giustizia.

Il risultato di tale esame, nel corso del quale sono state svolte anche alcune audizioni informali, è stata l’approvazione di un gran numero di modifiche di iniziativa sia governativa che parlamentare, ivi comprese alcune significative proposte dell’opposizione.

Il testo, così come approvato, si articola in tre capi: nel capo I sono previste alcune modifiche alla legislazione vigente in materia di usura ed estorsione; nel capo II invece è introdotto un nuovo istituto: il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, il quale è volto a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, che rappresentano una delle ragioni del ricorso al mercato dell’usura; il capo III, infine, concerne l’entrata in vigore.

Più in particolare l’articolo 1 apporta una serie di modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108, da un lato, incidendo sull’ambito soggettivo di applicazione e sui tempi previsti per l’erogazione dei mutui concessi alle vittime dell’usura dall’apposito Fondo di solidarietà e, dall’altro, modificando la composizione della Commissione preposta alla gestione di tale Fondo.

L’articolo 2 interviene, poi, sulla legge 23 febbraio 1999, n. 44, precisando il concetto di evento lesivo, presupposto essenziale per l’elargizione a favore dei soggetti vittime di attività estorsive, consentendo la cumulabilità con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche, modificando i criteri per la individuazione dei soggetti rappresen-

tativi di associazioni od organizzazioni facenti parte del comitato di solidarietà ed infine modificando le norme in materia di sospensione di termini.

Con l’articolo 3 si è intervenuti sull’articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007, in materia di confidi, ribadendo il mantenimento dei vincoli di destinazione per i soggetti beneficiari del contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura.

Con gli articoli 4 e 5 sono state apportate talune modifiche al codice penale. In particolare con l’articolo 4 si è integrato l’articolo 629 del codice penale in materia di estorsione, prevedendo quale aggravante di pena anche l’ipotesi in cui il fatto sia commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurari, mentre con l’articolo successivo si è modificato l’articolo 644 in materia di usura, affidando al giudice la decisione di restituire o meno i titoli, i beni o le utilità sequestrate all’indagato, in caso di estinzione del reato di usura per qualsivoglia ragione.

Con l’articolo 6, che ha modificato il comma 1-*bis* dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è stata esclusa l’applicabilità della pena su richiesta delle parti anche per i reati di estorsione ed usura e, con norma di portata più generale, si è eliminata per tutte le ipotesi previste dal comma stesso la limitazione dell’esclusione dal patteggiamento ai soli casi di pena superiore a due anni.

L’articolo 7, introdotto nel corso dell’esame in Commissione in seguito all’approvazione di un emendamento presentato dai senatori dell’opposizione, modifica l’articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di rito penale, prevedendo che nella formazione dei ruoli di udienza sia assicurata priorità nella

trattazione anche ai procedimenti che vedono coinvolti soggetti che hanno usufruito dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

Con l'articolo 8 è stato modificato l'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione di attività di riciclaggio, imponendo l'obbligo di segnalazione anche laddove si sospetti che siano in corso attività di usura.

La Commissione ha poi sostituito integralmente tutte le disposizioni dell'originario disegno di legge relative alla procedura semplificata di concordato e ha introdotto il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. Tale istituto, che si sostanzia nella conclusione di un accordo tra il debitore, che si trova in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte, ed i creditori, è volto a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non superabili attraverso gli istituti previsti dalle vigenti procedure concorsuali. Gli articoli da 10 a 17 disciplinano nel dettaglio i presupposti di ammissibilità, il contenuto e gli effetti dell'accordo, nonché le varie fasi nelle quali si articola il procedimento.

Ruolo centrale in tale procedimento svolgono gli organismi di composizione della crisi. Ai sensi dell'articolo 18 possono svolgere di diritto tale ruolo gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai. La norma prevede inoltre la facoltà per gli enti pubblici di costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento. Per questi soggetti è prevista l'iscrizione in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. Per lo svolgimento

dei compiti e delle attività loro spettanti, individuati dall'articolo 20, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle sole disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il testo prevede inoltre una disciplina transitoria per la quale il Ministro della giustizia dovrà stabilire con uno più decreti, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente disegno di legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi potranno essere svolti in via esclusiva dai medesimi. Anteriormente a tale data le stesse funzioni possono essere svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

La Commissione è consapevole del fatto che alcune questioni restano aperte, prima fra le quali quella dell'estensione dell'ammissibilità alle erogazioni del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura anche ai soggetti che non rivestono la qualità di imprenditore, estensione sulla cui fattibilità è necessaria un'accurata verifica da parte del Governo. Tuttavia non vi è dubbio che il testo proposto rappresenti uno strumento di notevole efficacia per contrastare gli effetti criminogeni di fenomeni di sovraindebitamento che, con l'acuirsi della crisi economica, appaiono sempre più gravi e diffusi.

Tenuto conto della sostanziale condivisione registratasi nel corso della trattazione in Commissione, si auspica che l'esame in Aula possa essere quanto mai costruttivo e condurre alla approvazione del testo in tempi brevi.

MAZZATORTA, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 307 e sui relativi emendamenti

(Estensore: BOSCKETTO)

13 gennaio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: BATTAGLIA)

20 gennaio 2009

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TANCREDI)

sul disegno di legge n.307 e sui relativi emendamenti

19 febbraio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga soppresso l'articolo 13, comma 4.

Il parere non ostativo sull'articolo 9 è reso nel presupposto che l'estensione della competenza del giudice di pace in materia di concordato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per la presenza, a legislazione vigente, del vincolo del numero delle udienze (pari a 110 all'anno) e del limite contributivo complessivo (pari a 72.000 euro all'anno), vincoli che costituiscono il parametro di riferimento per la quantificazione dei relativi oneri in bilancio.

Il parere non ostativo sull'articolo 12, concernente la sospensione delle procedure esecutive nell'ambito dell'istituto del concordato con i creditori, è reso poi nel presupposto che le procedure esecutive nei confronti di soggetti insolventi non assicurano di norma il recupero dei crediti erariali, mentre in caso di conclusione positiva del concordato si produrrebbero effetti finanziari positivi connessi all'assolvimento spontaneo dell'obbligazione da parte del sovraindebitato.

Il parere non ostativo sull'articolo 13 è reso, infine, nel presupposto che dalla possibilità di ricorrere ad esperti non derivi un effetto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, in quanto gli oneri eventuali vengono ricompresi tra le spese processuali poste a carico delle parti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sugli emendamenti la Commissione esprime parere non ostativo ad eccezione delle proposte 7.100 (limitatamente ai capoversi art. 16 e art. 17) e 17.2 sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

su un ulteriore emendamento

11 marzo 2009

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 7.100 (testo 2), relativo al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 307

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CENTARO

Disposizioni in materia di usura

Art. 1.

*(Modifiche alla legge
7 marzo 1996, n. 108)*

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento

CAPO I**MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE
VIGENTE IN MATERIA DI USURA
E DI ESTORSIONE**

Art. 1.

*(Modifiche alla legge
7 marzo 1996, n. 108)*

1. *Identico:*

a) **dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:**

«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche all'imprenditore individuale dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il mutuo può essere concesso, previo parere favorevole del pubblico ministero, anche nel corso delle indagini preliminari, immediatamente dopo l'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-*bis* non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5. Il ricavato netto è per un terzo acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, per un terzo è destinato al pagamento in conto capitale dei ratei del mutuo concesso dal Fondo e per il rimanente terzo deve essere impiegato a fini produttivi o di investimento»;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

c) al comma 9, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per i casi di estinzione del reato».

2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, dopo le parole: «Consiglio dei ministri», sono inserite le seguenti: «, dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e *antiusura* e da un rappresentante designato dal Comitato di solidarietà di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44,».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione. Non si fa luogo, tuttavia, alla revoca dei predetti benefici quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, purché allo stato degli atti esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari».

2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «**rap-**presentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «**due rap-**presentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *anti-racket* ed *antiusura*, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando in-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».

4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio».

Art. 2.

(*Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44*)

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 2.

(*Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44*)

1. *Identico:*

a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

a) all'articolo 16, comma 2-*bis*, le parole: «o amministrazioni pubbliche» sono soppresse;

b) all'articolo 20:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata»;

b) *identica*;

c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *anti-racket* ed *antiusura*, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività»;

d) *identico*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dall'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni. Il suddetto termine è prorogato una sola volta per ulteriori trecento giorni se esso viene a spirare prima della conclusione del procedimento amministrativo di accesso al Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18-*bis*, ovvero per la durata del suddetto procedimento, se questa è inferiore ai trecento giorni»;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le procedure concorsuali.»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La proroga e la sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono disposte dal presidente del tribunale, sentiti il prefetto competente per territorio nonché il giudice delegato per le procedure esecutive o concorsuali, su istanza dell'interessato».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) *identico*;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. **Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente**»;

4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. **Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.**

7-ter. **Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo come definito come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo**».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

Art. 4.

*(Modifica dell'articolo 644
del codice penale)*

1. All'articolo 644 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di estinzione del reato, la restituzione dei beni sottoposti a sequestro che costituiscono prezzo o profitto del reato, ovvero di somme di denaro, titoli, beni ed utilità di cui l'indagato o l'imputato ha la disponibilità anche per interposta persona a garanzia della prestazione di cui al primo comma, è disposta dal giudice, previo accertamento dell'insussistenza dei presupposti previsti nei commi precedenti. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di sussistenza dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 629
del codice penale)*

1. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché se il fatto è commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurari».

Art. 5.

*(Modifiche dell'articolo 644
del codice penale)*

1. All'articolo 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al sesto comma, le parole: «, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*Identico*».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

presupposti di cui ai commi precedenti, i beni, i titoli o le altre utilità sono confiscati o restituiti alla persona offesa dal reato o ad eventuale terzo».

Art. 5.

(Modifica dell'articolo 444 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*octies*, 629, 644 e **644-*bis***» e le parole: «, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria» sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 444 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-*octies*, 629 e 644» e le parole: «, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria» sono soppresse.

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 1, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati o siano stati ascoltati testimoni di giustizia ai quali sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-*bis* della legge 23 febbraio 1999, n. 44».

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 6.

(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «operazioni di» sono inserite le seguenti: «usura, di».

Art. 7.

(Finalità e definizioni)

1. Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento delle famiglie, è consentita alle persone fisiche insolventi, che non svolgono attività imprenditoriale, la conclusione di un concordato con i creditori.

2. Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e immobili; per «insolvenza» si intende l'incapacità della persona fisica a fare fronte ai debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all'attività lavorativa svolta.

3. Per «concordato con i creditori» si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresentano i tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti.

4. La procedura di concordato con i creditori è cumulabile con i benefici e con gli istituti già esistenti, ivi compresi quelli volti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

Identico

CAPO II

**PROCEDIMENTO PER LA
COMPOSIZIONE DELLE CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO**

Art. 9.

(Finalità)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non superabili attraverso gli istituti previsti dalle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.

2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

alla prevenzione dell'usura, come disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Presupposti per l'accesso alla procedura di concordato)

1. Ai fini dell'accesso alla procedura di concordato con i creditori la persona fisica, o ciascuna delle persone fisiche in caso di domanda congiunta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) percepire reddito o essere titolare, anche solo *pro quota*, di beni mobili o immobili;

c) risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano sebbene domiciliato o residente all'estero;

d) essere insolvente, ovvero trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea;

e) non avere fatto ricorso in precedenza alla procedura di concordato medesima.

2. Per accedere alla procedura di concordato con i creditori è altresì necessario che tutti i rapporti obbligatori siano sorti in Italia o siano comunque regolati dalla legge italiana e che si tratti di debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia del sovraindebitato.

3. Nel caso in cui i beni del sovraindebitato non siano sufficienti a garantire un eventuale piano di rientro, presupposto per l'accesso alla procedura di concordato è che la domanda sia sottoscritta da uno o più terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato, che danno il loro consenso a partecipare alla procedura con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Presupposti di ammissibilità)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento o che non è in condizione di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 18, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicura il regolare pagamento dei creditori estranei.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

***a)* non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;**

***b)* è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2;**

***c)* non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 9.

(Accesso alla procedura di concordato)

1. La procedura di concordato è attivata dalla persona fisica sovraindebitata, attraverso la presentazione di una domanda al giudice di pace del luogo di residenza.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai documenti riguardanti i rapporti obbligatori e dai seguenti elenchi, sottoscritti dal richiedente:

a) elenco relativo ai debiti non ancora estinti;

b) elenco relativo alle spese correnti e necessarie al normale sostentamento del sovraindebitato e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare e allegazione del certificato di stato di famiglia;

c) elenco relativo ai redditi e ai beni mobili e immobili di proprietà della persona fisica sovraindebitata, nonché di coloro che prestano il consenso come garanti.

3. I coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale, i condebitori, nonché un debitore e un garante possono proporre una domanda congiunta. In tale caso gli elenchi di cui al comma 2 devono riguardare ciascuno dei richiedenti ed essere sottoscritti congiuntamente da essi.

4. Alla domanda di cui al presente articolo può essere allegata la dichiarazione di uno o più terzi che accettano preventivamente di sottoscrivere come garanti il concordato tra il sovraindebitato e i suoi creditori, alle condizioni indicate all'articolo 15; in tale caso deve essere allegato l'elenco di beni mobili e immobili che i terzi garanti offrono per l'esecuzione del concordato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Contenuto dell'accordo)

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 10.

(Obblighi del sovraindebitato dall'atto della presentazione della domanda)

1. Il sovraindebitato che presenta la domanda di cui all'articolo 9 è tenuto a produrre tutta la documentazione in suo possesso, a non omettere alcuna indicazione riguardante le proprie attività e passività e ad attestare il vero.

2. Costituisce reato per il sovraindebitato rilasciare indicazioni e attestazioni false e mendaci, nonché omettere notizie o non produrre la documentazione di cui al comma 1 riguardanti lo stato attivo e passivo.

3. Il sovraindebitato, qualora sopravvengano nuove poste attive nel suo patrimonio, deve darne immediatamente notizia al giudice di pace cui ha presentato la domanda ai sensi dell'articolo 9; l'omessa notizia costituisce reato.

4. Colui che commette i reati di cui ai commi 2 e 3 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa pari a 5.160 euro.

5. La persona che ha proposto la domanda di cui all'articolo 9 non deve aggravare la sua posizione debitoria dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura.

Art. 11.

(Instaurazione della procedura di concordato)

1. Il giudice di pace, se ritiene accoglibile la domanda di accesso alla procedura di concordato, sulla base dell'istruttoria liberamente espletata, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda decide se instaurare la procedura e, nel caso in cui decida positivamente, provvede a comunicare al debitore insolvente e ai suoi creditori l'accoglimento della domanda.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Deposito della proposta di accordo)

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore. Se pendono procedure esecutive individuali, è competente il tribunale del luogo in cui sono azionati, anche mediante intervento, i crediti di maggior valore complessivo.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 13.

(Procedimento)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 10 e 12, fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori, anche per telegramma o per lettera o per *telex* o per posta elettronica, presso la residenza o la sede, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Il giudice di pace rende altresì pubblica l'esistenza della procedura attraverso i mezzi di conoscenza legale.

3. La procedura di concordato può essere instaurata se almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti del totale dei crediti fa pervenire, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il parere favorevole. La mancata espressione di volontà da parte del creditore entro il predetto termine equivale ad accettazione alla partecipazione alla procedura.

Art. 12.

(Sospensione delle procedure esecutive)

1. Se viene accolta la domanda di accesso alla procedura di concordato e a carico del sovraindebitato sussistono una o più procedure esecutive che non si siano ancora concluse con un provvedimento di assegnazione, il giudice di pace chiede al giudice competente di sospendere l'esecuzione pendente nei confronti del sovraindebitato.

2. Se un creditore instaura una procedura esecutiva dopo che il sovraindebitato ha presentato domanda di accesso alla procedura di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del presente articolo e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 14.

(Approvazione della proposta)

1. Nel termine di quindici giorni dal provvedimento di sospensione di cui all'articolo 13, comma 3, i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera o per *telefax* o per posta elettronica, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta di accordo.

2. La mancata espressione di volontà entro il termine di cui al comma 1 equivale ad accettazione della proposta.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

concordato, e prima che sia dichiarata la chiusura della procedura, questi ne informa il giudice di pace procedente che chiede al giudice la sospensione dell'esecuzione.

3. Le esecuzioni restano sospese fino ad un anno dopo il termine fissato dal concordato con i creditori per l'esecuzione dell'accordo.

Art. 13.

(Concordato con i creditori)

1. Il giudice di pace, anche avvalendosi di esperti, propone al sovraindebitato e ai suoi creditori, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura di concordato, un accordo per la definizione di tutte le posizioni debitorie secondo le seguenti ipotesi:

- a) rinuncia, totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali;
- b) riduzione dei crediti;
- c) rateizzazione dei crediti;
- d) ordine di priorità nell'adempimento delle obbligazioni;
- e) cessione del credito ad uno dei creditori partecipanti alla procedura.

2. Il giudice di pace stabilisce altresì il termine, non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere eseguito l'accordo che garantisca l'estinzione di alcuni rapporti obbligatori, nonché il completo pagamento delle rate o delle quote già scadute di altri rapporti obbligatori e il ritorno alla regolarità nei pagamenti rateali.

3. Il concordato deve essere approvato dal debitore e da tutti i creditori partecipanti alla procedura, di cui all'articolo 11, comma 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Per l'approvazione della proposta è necessario il consenso di almeno il 60 per cento dei creditori che rappresentino il 75 per cento dei crediti.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che non sia diversamente stabilito.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182-ter, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 15.

(Pubblicazione ed effetti dell'accordo)

1. Decorso il termine stabilito dall'articolo 14, comma 1, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice una relazione sui consensi espressi e sulle maggioranze raggiunte.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo e l'idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, il giudice dispone l'immediata pubblicazione dello stesso utilizzando tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 13, comma 2.

3. Su tutte le eventuali contestazioni, il giudice decide in camera di consiglio applicati, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

4. Dalla data di pubblicazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore alla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo, quest'ultimo produce gli effetti di cui all'articolo 13, comma 3.

5. Gli effetti di cui al comma 4 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

4. La stipulazione del concordato attraverso la procedura di cui alla presente legge consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito di impresa, le relative perdite sui crediti ai sensi dell'articolo 66, comma 3, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 14.

(Obblighi dei terzi garanti)

1. Ogni terzo che sottoscrive come garante il concordato tra sovraindebitato, o sovraindebitati, e creditori deve indicare l'entità del debito principale garantito, salvo che voglia garantire l'intero debito.

Art. 15.

(Efficacia del concordato)

1. Sulla base del concordato sottoscritto dal sovraindebitato, da tutti i creditori e dagli eventuali terzi garanti, si determina la novazione condizionata dei singoli rapporti obbligatori con i creditori partecipanti alla procedura.

2. Il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori risolve il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di mancato pagamento dei creditori estranei.

6. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Art. 16.

(Cessione dei beni ed esecuzione dell'accordo)

1. Se la cessione riguarda beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, l'organismo di composizione della crisi nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi beni.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando tempestivamente ai creditori ogni eventuale irregolarità.

3. Il giudice, verificato il regolare pagamento dei creditori pignoranti o intervenuti prima della sospensione, ordina la cancellazione del pignoramento del bene.

Art. 17.

(Impugnazione e risoluzione dell'accordo)

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

concordato; in tal caso, i rapporti sono regolati secondo le obbligazioni originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti; il rispetto totale dell'accordo comporta l'estinzione delle obbligazioni originarie.

3. Il concordato ha effetto solo nei confronti dei creditori che vi abbiano partecipato.

Art. 16.

(Modifica del concordato)

1. In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendono impossibile per il sovraindebitato, o per i terzi garanti, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato, questi deve darne notizia tempestivamente al giudice di pace che, dopo averne informato i creditori, verifica la possibilità di apportare una modifica all'accordo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 18.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.

4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 17.

(Chiusura della procedura di concordato)

1. Il giudice di pace dichiara, sentiti gli interessati, la chiusura della procedura di concordato dopo avere verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte o dopo aver accertato il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori, nonché nelle ipotesi di cui all'articolo 10.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.

6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 19.

(Iscrizione nel registro)

1. Gli organismi di cui all'articolo 18, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

Art. 20.

(Compiti dell'organismo di composizione della crisi)

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16, assume ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori per il raggiungimento

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano.

2. L'organismo, verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

Art. 21.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e gli organismi di cui all'articolo 18 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle sole disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 22.

(Sanzioni)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, oc-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

culta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria, ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine a quanto previsto dagli articoli 15, comma 1, e 20, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 18 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.

2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

componente dell'organismo di composizione della crisi.

CAPO III

ENTRATA IN VIGORE

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1056

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DE LILLO

Art. 1.

(Istituzione dell'Albo nazionale delle associazioni per la lotta all'usura e all'estorsione)

1. Ai fini della presente legge sono denominate «associazioni antiusura» le fondazioni o le associazioni antiusura riconosciute, che svolgono attività *non-profit*, e che hanno come scopo la prevenzione dell'usura, l'assistenza e la tutela dei cittadini e delle imprese a rischio di usura.

2. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Albo nazionale delle associazioni per la lotta all'usura e all'estorsione, di seguito denominato «Albo nazionale».

3. L'iscrizione all'Albo nazionale è subordinata al possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalità e di onorabilità stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'interno, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione dell'associazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da almeno tre anni dalla data della domanda di iscrizione, nonché possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda tra gli scopi quelli indicati nel comma 1 del presente articolo;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

c) presenza sul territorio nazionale in almeno cinque regioni o province autonome, comprovata attraverso l'iscrizione in almeno

un Albo provinciale di cui all'articolo 3 della presente legge, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti la data della domanda di iscrizione;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, per delitti in contrasto con lo scopo statutario dell'associazione o che pregiudichino l'onorabilità dell'associazione medesima.

4. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *antiracket* ed antiusura provvede annualmente all'aggiornamento dell'Albo nazionale.

Art. 2.

(Commissione nazionale per il contrasto e la lotta ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione)

1. È istituita la Commissione nazionale per il contrasto e la lotta ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, e dura in carica cinque anni.

3. La Commissione è presieduta dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *antiracket* ed antiusura ed è composta da un rappresentante

titolare e un rappresentante supplente delle associazioni iscritte all'Albo nazionale.

4. La Commissione ha sede presso il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiusura ed *antiracket* e si avvale, per le proprie attività e iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'interno.

5. La Commissione ha il compito di:

a) esprimere pareri sugli schemi di atti normativi che riguardano le vittime dei reati di usura ed estorsione;

b) formulare proposte in materia di tutela delle vittime dell'usura e dell'estorsione, promuovendo studi, ricerche e conferenze, anche al fine di promuovere una maggiore informazione presso i cittadini;

c) favorire ogni forma di raccordo e di coordinamento tra le politiche nazionali e quelle regionali;

d) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea.

Art. 3.

(Istituzione dell'Albo provinciale delle associazioni per la lotta all'usura e all'estorsione)

1. È istituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo l'Albo provinciale delle associazioni per la lotta all'usura e all'estorsione, di seguito denominato «Albo provinciale».

2. L'iscrizione all'Albo provinciale è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'interno, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione dell'associazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da almeno un anno dalla data della domanda di iscrizione;

b) possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e che preveda, fra gli scopi statutari, quelli di cui all'articolo 1.

3. Lo statuto di cui al comma 2, lettera b), deve espressamente indicare:

a) la denominazione dell'associazione;

b) l'oggetto sociale dell'associazione;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività dell'associazione non possano in nessun caso, nemmeno in forma indiretta, essere divisi fra gli associati;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f) l'elettività delle cariche associative;

g) i diritti e gli obblighi degli associati, nonché i criteri per determinare la loro esclusione e l'ammissione dei nuovi membri;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, dopo la liquidazione, per fini di utilità sociale.

Art. 4.

(Agevolazioni e contributi)

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le modalità di erogazione di finanziamenti volti a sostenere l'attività delle associazioni antiusura.

2. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n.416, sono estesi, con le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte all'Albo nazionale.

3. Alle associazioni antiusura si applicano le disposizioni e il regime fiscale previsto per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

Art. 5.

(Legittimazione ad agire)

1. Alle associazioni antiusura è riconosciuta la legittimazione attiva per:

a) costituirsi parte civile nei procedimenti penali in materia di usura ed estorsione;

b) promuovere interventi nei procedimenti civili a tutela degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

c) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

d) intervenire nei giudizi civili e penali per le azioni a tutela delle vittime di usura ed estorsione su tutto il territorio nazionale;

e) promuovere giudizi civili e penali nonché intervenire nei processi promossi da terzi a tutela degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Le associazioni antiusura sono legittimate ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Diritto di surroga)

1. La parte civile ha diritto a chiedere allo Stato le somme liquidate dal giudice in suo

favore nella sentenza di condanna per reati di usura o di estorsione. Lo Stato è surrogato nei diritti della parte civile nei confronti dei condannati.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.108 e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44)

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, la lettera d) è soppressa.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, è altresì composto da due membri di una o più delle associazioni antiusura iscritte all'Albo nazionale e da un membro di un'associazione antiusura non iscritta al citato Albo, nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime.

PETIZIONE N. 402

PRESENTATA DAL SIGNOR
Gaetano Vincenzo Pietro RUELLO

Chiede l'adozione di norme atte a semplificare e a velocizzare le procedure di liquidazione delle elargizioni previste dalla legge a beneficio delle vittime dell'usura e del *racket*.

PETIZIONE N. 483

PRESENTATA DAL SIGNOR
Salvatore GERMINARA

Chiede modifiche alla normativa in materia di usura.